



AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI
Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

CONVENZIONE PER TIROCINI IN PSICOTERAPIA

TRA

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt "ISTITUTO DI GESTALT THERAPY KAIRÒS" con sede legale in Ragusa, Via Virgilio 10, 97100 Ragusa, cod. ministeriale n. 013, Cod. Fisc. e P. Iva 01388980888, nella persona del suo Legale Rappresentante Ing. Vincenzo Corallo, d'ora in poi denominato soggetto proponente;

E

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari con sede in Sassari, Viale San. Pietro n° 10, C.F./P.I. 02268260904 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentata legalmente dal Direttore Generale, Dott. Serafinangelo Ponti, domiciliato per la carica presso la medesima;

Premesso che

- Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 56/1989, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- Ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- L'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.¹ prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio sia finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolga attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1: Oggetto

L'Azienda/Ente ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi.

Art. 2: Natura del tirocinio e progetto formativo

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

Art. 3: Modalità di svolgimento del tirocinio e obblighi del tirocinante

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;

- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in

¹ Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.



AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;

- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a. il nominativo del tirocinante;
 - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
 - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
 - d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- a. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

Per ciascun tirocinante è individuato un tutor aziendale, responsabile della vigilanza sull'attività svolta, nel limite di n.3 tirocinanti assegnati allo stesso tutor contemporaneamente, nel rispetto del limite massimo di n. 20 tirocinanti all'anno di cui al regolamento aziendale, fatti salvi limiti inferiori stabiliti dal Direttore di Struttura.

I tirocinanti psicoterapeuti devono essere seguiti da un tutor aziendale in possesso della qualifica di psicoterapeuta.

Art. 4: Contributo economico e condizioni di attivazione

È previsto un contributo economico a favore del soggetto ospitante, per ciascun tirocinio, come **quota convenzionale a titolo di rimborso forfettario delle spese amministrative, organizzative e istruttorie** connesse alla gestione del tirocinio qualora il soggetto proponente sia un ente o un istituto privato.

1. Per ogni tirocinante € 100,00 per ogni progetto formativo di durata fino a 149 ore di tirocinio;
2. Per ogni tirocinante € 120,00 per ogni progetto formativo di durata da 150 ore fino a 449 ore di tirocinio;
3. Per ogni tirocinante € 150,00 per ogni progetto formativo di durata pari o superiore a 450 ore di tirocinio;

Pertanto, l'attivazione dei tirocini, nell'ambito della suddetta convenzione, è subordinata all'effettivo versamento da parte del soggetto proponente, del contributo economico di cui sopra.

Tale contributo deve essere versato, dal soggetto proponente, tramite bonifico bancario su conto corrente intestato a Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari C/C IT75E0101517201000070188747 Banco di Sardegna Agenzia 1, prima dell'inizio del tirocinio. Il mancato versamento del contributo dovuto non renderà possibile il perfezionamento dell'iter istruttorio del tirocinio. Nella causale del bonifico è necessario indicare il nominativo e codice fiscale del tirocinante.

Il contributo non costituisce corrispettivo per prestazioni lavorative e non configura compenso per attività professionale.

L'AOU si riserva di rivedere a fine anno le quote a consuntivo.

Art. 5: Tutela della salute e sicurezza sul lavoro, formazione

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", pertanto il soggetto promotore e l'Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) Il soggetto ospitante concorda con il soggetto promotore le modalità di erogazione della "formazione generale" sulla sicurezza previste dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", ovvero eroga agli aspiranti tirocinanti la prevista formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;



AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

- b) Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti.
- c) Il Tutor Aziendale dovrà informare il tirocinante sui rischi specifici della mansione e addestrarlo all'uso corretto di attrezzature, macchinari e DPI, garantendo che non svolga compiti pericolosi senza adeguata formazione (art. 73 e art. 77 D.Lgs. 81/08). Durante lo svolgimento delle attività la vigilanza resta a carico del tutor aziendale che preferibilmente dovrà essere individuato tra i preposti di reparto.
- d) Il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti".
- e) L'Azienda ospitante assolve, altresì, alle previsioni dell'art. 41, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per quanto concerne l'idoneità alla mansione dei tirocinanti allo svolgimento delle relative attività. Prima dell'inizio del tirocinio l'AOU richiede al soggetto promotore preventivamente copia della cartella sanitaria e di rischio del candidato tirocinante ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 25, comma 1, lettera e (D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 41 comma 2bis) possibilmente relativa a mansione equiparabile a quella prevista dal tirocinio ai fini del rilascio del certificato di idoneità alla mansione, ove prevista.

I tirocinanti dovranno munirsi di cartellino di riconoscimento e se necessario di apposita divisa a carico del soggetto proponente.

Art. 6: Coperture assicurative e gestione degli infortuni

Il Soggetto proponente assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile contro terzi presso compagnie assicurative. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al Soggetto proponente il quale provvederà ad informare gli istituti assicurativi entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 7: Trattamento dei dati personali

In conformità al Regolamento 2016/679/UE, il "soggetto proponente" e il "soggetto ospitante" assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

Il "soggetto ospitante" ed il "soggetto promotore" si impegnano, qualora per l'esecuzione della Convenzione occorra trattare, l'uno per conto dell'altro, dati personali di terzi, a farsi designare quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del regolamento 2016/679/UE, con la sottoscrizione di un apposito atto, da allegarsi alla presente Convenzione.

Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione della Convenzione emerga una forma con titolarità del trattamento dei dati personali di terzi da parte del "soggetto promotore" e del "soggetto ospitante", questi si impegnano a norma dell'art. 26 del Regolamento UE, a rispettare i conseguenti obblighi di informativa verso gli interessati.

Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

Art. 8: Decorrenza, durata e recesso

La presente Convenzione entrerà in vigore dalla data di ultima sottoscrizione ed avrà validità per la durata di anni quattro. Verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, punto 1, del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e dell'art. 4 della Tariffa – Parte II, annessa al medesimo Decreto, con spese a carico della parte richiedente. Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata, con un preavviso di 15 giorni.

Art. 9: Foro competente



AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Sassari.

Art. 10: Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia al Regolamento: “Regolamento per lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento e percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” approvato con delibera del Direttore Generale n. 1246 del 13/07/2026 e alle norme di legge, di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Art. 11: Sottoscrizione e bollo

Il presente atto è oggetto ad imposta di bollo a carico del soggetto proponente.

Il presente atto, composto da n. 4 pagine e da n. 11 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Per il Soggetto ospitante

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Il Direttore Generale

Dott. Serafinangelo Ponti

Per il Soggetto proponente

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt “ISTITUTO DI GESTALT THERAPY KAIRÒS”

Il Rappresentante legale

Ing. Vincenzo Corallo